

REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI VENEZIA

Articolo 1

La Giunta camerale

La Giunta camerale è organo collegiale esecutivo della Camera di Commercio ed è composta dal Presidente della Camera di Commercio, che la presiede, e da 10 Consiglieri eletti dal Consiglio camerale secondo le previsioni della legge e del Regolamento, dura in carica cinque anni in coincidenza della durata del Consiglio.

Articolo 2

Deliberazioni d'urgenza con i poteri del Consiglio

In casi d'urgenza la Giunta delibera sulle materie di competenza del Consiglio camerale.

La deliberazione deve recare nell'oggetto la specifica dicitura "delibera d'urgenza della Giunta con i poteri del Consiglio camerale" e nel preambolo devono essere espressamente indicati i presupposti d'urgenza.

La deliberazione a cura del Presidente è iscritta per la ratifica nell'ordine del giorno della prima riunione successiva del Consiglio camerale e, contestualmente, inviata ai Revisori dei Conti.

Articolo 3

Attribuzioni del Presidente

Il Presidente, oltre alle funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, convoca e presiede la Giunta camerale, ne dirige e regola le sedute e la discussione; mantiene l'ordine e garantisce l'osservanza delle leggi e delle norme dello Statuto e del presente Regolamento; pone, secondo l'ordine del giorno le questioni sulle quali la Giunta camerale è chiamata a deliberare; proclama il risultato delle votazioni; ha facoltà di sospendere le adunanze, le scioglie nei casi di esaurimento dell'ordine del giorno e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento; esercita tutti gli altri poteri previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente Regolamento.

In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il Vicepresidente.

Articolo 4

Riunioni della Giunta camerale

La Giunta camerale si riunisce secondo le modalità sancite dallo Statuto e dal presente Regolamento.

La Giunta camerale si riunisce in seduta straordinaria quando lo richiedano, secondo le modalità di cui al successivo articolo, almeno quattro membri.

Le sedute della Giunta camerale si tengono, di norma, nell'aula all'uopo destinata della Camera di Commercio.

Articolo 5

Elezione del Vicepresidente

Il Vicepresidente della Camera di Commercio è eletto dalla Giunta camerale, a maggioranza assoluta dei componenti nella prima seduta. Nella prima votazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti della Giunta camerale. Nella seconda votazione da tenersi nella seduta successiva, è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero dei voti.

Articolo 6

Convocazione della Giunta camerale

La Giunta camerale è convocata dal Presidente della Camera di Commercio, mediante avviso, anche via telegramma, fax o posta elettronica, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno cinque giorni prima della seduta della Giunta.

La convocazione della Giunta è disposta dal Presidente della Camera di Commercio o per motivata richiesta di almeno quattro membri della Giunta con specifica indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

Gli elenchi degli argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno sono comunicati ai membri della Giunta con avvisi da spedirsi nei modi e termini stabiliti dal comma primo.

Nei casi di urgenza la spedizione dell'avviso con gli elenchi previsti dai commi precedenti può aver luogo anche due giorni prima e l'ordine del giorno può essere integrato fino a 24 ore prima della riunione.

La spedizione degli avvisi viene fatta nel domicilio comunicato.

Nell'ordine del giorno sono iscritte con precedenza le proposte del Presidente della Camera di Commercio, quindi le proposte dei membri della Giunta. Le proposte non esaminate nel corso di una seduta sono iscritte in testa all'ordine del giorno dalla seduta successiva, salvo diversa decisione del Presidente.

Articolo 7

Pubblicazione dell'ordine del giorno

Deposito di atti e documenti

L'elenco degli oggetti da trattarsi dalla Giunta camerale dev'essere, a cura del Segretario Generale, pubblicato nei termini prescritti all'albo camerale.

Presso la segreteria della Camera di Commercio sono raccolti a disposizione dei componenti della Giunta 48 ore prima della seduta, gli atti e documenti concernenti le proposte iscritte all'ordine del giorno.

Tale termine è ridotto a 24 ore nel caso di convocazione d'urgenza.

Articolo 8

Numero legale

Le riunioni della Giunta camerale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni, ad eccezione dei casi in cui è previsto dalla legge, dal Regolamento o dallo Statuto un diverso quorum, sono assunte a maggioranza dei presenti.

La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata ad un giorno successivo con medesimo ordine del giorno.

Della mancanza del numero legale è fatta menzione nel processo verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti. I membri di Giunta sono tenuti, in ciascuna seduta, ad apporre la firma di presenza e ad informare la presidenza in caso di allontanamento dall'aula: in tal caso si verbalizza solo l'allontanamento definitivo.

Articolo 9

Pubblicità delle sedute

Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Sono ammesse audizioni di dipendenti, consiglieri, esperti e rappresentanti di enti pubblici e privati, associazioni rappresentative di imprese, lavoratori e consumatori.

Articolo 10

Segretario della Giunta camerale

Il Segretario Generale della Camera di Commercio è segretario della Giunta camerale. Nel caso di sua assenza o impedimento le funzioni di Segretario sono svolte dal dirigente che ne esercita le funzioni vicarie.

Nei casi eccezionali di contemporanea vacanza od assenza del Segretario Generale e del vicario, le funzioni di segreteria dell'organo sono attribuite al membro della Giunta più giovane d'età.

Il Segretario Generale o chi lo sostituisce non possono svolgere la funzione di Segretario della Giunta camerale nei casi espressamente previsti dalla legge con particolare riferimento alle ipotesi di incompatibilità. In tali ipotesi il Segretario Generale o chi lo sostituisce ha l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze e le funzioni di Segretario, limitatamente alla trattazione dei relativi argomenti, sono svolte dal membro di Giunta camerale più giovane di età.

Articolo 11

Redazione e approvazione del processo verbale

Di ogni seduta della Giunta camerale è redatto processo verbale a cura del Segretario Generale o di chi lo sostituisce.

La Giunta camerale può stabilire che, in aggiunta alla redazione del processo verbale, il resoconto della seduta sia effettuato mediante l'uso della stenografia o stenotipia o mediante l'uso di apparecchiature di registrazione.

Il processo verbale deve contenere, per ogni questione trattata, il resoconto sommario di tutti gli interventi, nonché le modalità e l'esito delle votazioni con l'indicazione degli astenuti.

Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.

Il verbale è letto di norma nell'adunanza della Giunta camerale successiva a quella cui si riferisce. E' dato per letto se recapitato, con l'avviso di convocazione della Giunta, o con altro mezzo informatico, e depositato presso la segreteria.

Il processo verbale è approvato con votazione palese a maggioranza di voti dei componenti presenti.

Articolo 12

Comunicazioni del Presidente

Ad inizio della seduta e dopo l'eventuale approvazione del processo verbale della seduta precedente, il Presidente:

- comunica i messaggi e le eventuali lettere pervenute aventi per oggetto materie di interesse della Giunta camerale, nonché le risposte alle richieste di notizie e chiarimenti formulate dai membri di Giunta;
- dà le comunicazioni che sono di interesse della Giunta medesima, e più in generale per l'attività della Camera di Commercio.

Articolo 13

Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno

In ogni seduta, compiuti gli adempimenti indicati negli articoli precedenti, il Presidente mette in trattazione gli argomenti all'ordine del giorno secondo l'ordine della loro inserzione nell'avviso di convocazione.

La Giunta non può deliberare su alcuna proposta o questione che non sia all'ordine del giorno, fatti salvi casi di urgenza o per la presenza e consenso unanime dei componenti.

Su proposta del Presidente della Camera di Commercio o di uno dei membri di Giunta può essere deliberato il prelievo di uno o più argomenti iscritti all'ordine del giorno.

La discussione generale sull'argomento o proposta all'ordine del giorno inizia con la relazione del Presidente, del primo dei membri proponenti, ovvero del Segretario Generale su invito del Presidente.

Alla discussione possono prendere parte tutti i componenti di Giunta: qualora nessuno chieda la parola, si procede senz'altro alla votazione.

Articolo 14

Questioni pregiudiziali e richieste di sospensiva

Vi è questione pregiudiziale quando la questione posta da uno o più membri di Giunta camerale, conduca, per motivi di fatto o di diritto, ad escludere che si possa deliberare sull'argomento in trattazione.

Vi è proposta di sospensiva quando la proposta di uno o più membri di Giunta camerale comporti la sospensione od il rinvio ad altra seduta l'esame dell'argomento in trattazione.

La questione pregiudiziale e le proposte di sospensiva devono essere discusse e votate prima che si proceda alla votazione dell'oggetto al quale si riferiscono.

Articolo 15

Sistemi di votazione

Le votazioni possono effettuarsi in forma palese o segreta. Normalmente si adotta la forma palese.

Di ogni votazione è fatta menzione nel verbale della seduta.

Il voto è sempre personale; non sono ammesse deleghe.

Articolo 16

Votazioni

La votazione palese ha luogo per alzata di mano o per appello nominale.

Il metodo di votazione palese è scelto di volta in volta dal Presidente.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Si fa ricorso allo scrutinio segreto quando la deliberazione riguardi persone e lo richiedano almeno quattro componenti di Giunta e nei casi previsti dalla legge.

In caso di votazione segreta, per la nomina ad uffici distinti e per l'elezione di membri effettivi e supplenti si procede a votazione separata.

La votazione segreta si effettua per mezzo di apposite schede sigillate dal Segretario Generale da depositare personalmente nell'urna previo appello nominale.

Il Presidente deve preventivamente precisare quale sia il significato del voto. Il Segretario prende nota dei votanti e nominativamente dei membri di Giunta che si siano astenuti.

Chiusa la votazione, il Presidente e il Segretario effettuano lo spoglio delle schede e il Presidente proclama il risultato.

Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, da un membro della Giunta e dal Segretario Generale.

Nell'ipotesi di irregolarità e segnatamente se il numero dei voti risultasse inferiore o superiore al numero dei votanti, il Presidente della Camera di Commercio, valutate le circostanze, deve annullare la votazione e disporre che si ripeta.

Nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata.

Articolo 17

Maggioranza richiesta per l'adozione delle deliberazioni

Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza dei presenti, salvo che la legge, lo Statuto o i regolamenti non prescrivano una maggioranza speciale.

Le proposte respinte non possono essere riproposte all'esame della Giunta camerale nel corso della seduta.

Articolo 18

Diritto di visione ed informazione dei membri di Giunta sull'attività amministrativa della Camera di Commercio

I membri di Giunta camerale, nell'esercizio delle loro funzioni hanno diritto di ricevere tutte le informazioni relative all'attività amministrativa della Camera di Commercio ed allo svolgimento dei compiti e delle funzioni di pertinenza e di ottenere, senza spesa, copia degli atti deliberativi.

Articolo 19

Adempimenti successivi all'approvazione e modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento è comunicato al Consiglio camerale nella prima seduta successiva all'approvazione.

La Giunta camerale apporta modifiche ed integrazioni al presente Regolamento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e provvede, conseguentemente, alla comunicazione di cui al precedente comma.

Articolo 20

Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento valgono le norme della legge sulle Camere di Commercio, i relativi regolamenti di attuazione, le norme dello Statuto e, in quanto applicabili, le norme del Regolamento del Consiglio.

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo della Camera di Commercio per la durata di 15 giorni. Lo stesso è pubblicato sul Bollettino nazionale curato dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio.